

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI R.U.P. NELL'AMBITO DI UNA PROCEDURA DI GARA.

TRA

L'ASL TO5 C.F. e P.IVA 06827170017, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Bruno OSELLA, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'azienda in piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri

E

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) P.IVA 02698540016 C.F. 95501020010, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Davide MINNITI, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Regione Gonzole, 10 10043 - Orbassano (TO).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL TO5 si impegna a mettere a disposizione dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga n. 1 Dirigente Ingegnere, dipendente a tempo indeterminato, con specifiche competenze ed esperienze nell'ambito della gestione dei sistemi informativi e della transizione digitale

L'attività del suddetto Dirigente è finalizzata a fornire supporto per attività di RUP nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento della fornitura e la gestione dei sistemi informativi e della transizione digitale dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESTAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORARIO DI LAVORO

L'attività di collaborazione verrà espletata, al di fuori dell'orario di lavoro ed in modo da non pregiudicare la funzionalità del Servizio di appartenenza, per un massimo di n. 18 ore al mese, da parte dell'ing. Paolo Petrucci, Direttore della S.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate dell'ASL TO5. L'attività verrà espletata presso la sede dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga. Lo svolgimento dell'attività sarà pianificato, in accordo fra le Aziende, secondo criteri di flessibilità, per contemperare le rispettive esigenze.

Al dipendente dell'ASL TO5 verrà consegnato il badge di rilevazione presenze, il quale procederà, in occasione degli accessi, a regolare bollatura.

Il medesimo dovrà attenersi a quanto disposto, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, dal D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e da tutta la vigente normativa in argomento.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga si impegna a corrispondere all'ASL TO5, per le prestazioni rese dal dipendente, il corrispettivo pari all'importo orario di € 60,00, più oneri e IRAP oltre a IVA (aliquota ordinaria).

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga corrisponderà, inoltre, un rimborso forfettario del tempo di viaggio di € 30,00 più IVA per ogni accesso.

Al dipendente dell'ASL TO5 verrà erogata una quota nella misura del 95% ed il restante 5% verrà trattenuto dall'ASL TO5.

Al dipendente inoltre verrà corrisposto un rimborso delle spese di viaggio, determinate in base alla vigente normativa.

ART. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L' A.O.U. San Luigi Gonzaga si impegna a trasmettere all'ASL TO5, entro il mese successivo a quello di riferimento, i tabulati presenze relativi al dipendente di cui trattasi, debitamente firmati dalla Direzione Aziendale. L'ASL TO5 provvederà a trasmettere all'A.O.U. San Luigi Gonzaga regolare fattura elettronica, con la specifica della descrizione dell'attività, che verrà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha validità **dal 01/07/2026 fino al 31/12/2026**, fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti contraenti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni. Non è previsto il tacito rinnovo.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

L'A.O.U. San Luigi Gonzaga garantisce la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile derivanti dalle attività oggetto di convenzione secondo quanto previsto dal Programma Regionale di Assicurazione della R.C.T.. Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compresi quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.

ART. 7 – RISERVATEZZA

I trattamenti di dati personali che dovessero presentarsi all'interno della Convenzione saranno svolti, rispettivamente da ciascuna delle Parti interessate, esclusivamente per le finalità indicate nella Convenzione ed in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento 2016/679/UE (RGPD), D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), D. Lgs n. 101/2018, normativa comunitaria, prescrizioni dell'EDPB e del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutti i dati oggetto di trattamento saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche. I dati, anche particolari e giudiziari, potranno essere trattati, in relazione al caso specifico, in forma digitale o analogica secondo i principi di liceità, correttezza, minimizzazione e comunque tutelando libertà e diritti fondamentali degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi rendono ai soggetti interessati le informazioni relative al trattamento dei dati che li riguardano previste dagli artt. 13 e 14 del RGPD. Tali informazioni, ove possibile, sono periodicamente aggiornate e reperibili sui siti istituzionali nell'apposita sezione privacy.

Le parti nell'ambito della presente Convenzione si configurano quali Titolari autonomi del trattamento. I Titolari devono impartire per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del RGPD. Inoltre, si impegnano a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

Le Parti si impegnano, altresì, a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

ART. 8 – CONTROVERSIE

Ogni controversia eventuale, insorgente tra le parti inerente la presente convenzione, verrà risolta esclusivamente avanti al Tribunale del Foro di Torino, fermo restando che le parti stesse si impegnano, in via principale, ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

ART. 9 – REGIME FISCALE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del richiedente. Le spese di bollo, assolte virtualmente, sono a carico dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i.

Per l'A.S.L. TO5
Il Direttore Generale
(Dott. Bruno OSELLA)

Per l'A.O.U. San Luigi Gonzaga
Il Direttore Generale
(Dott. Davide MINNITI)